Safeguarding sportivo e protezione dei minori nel toolkit del Consiglio d'Europa

Dalla gestione delle segnalazioni alla prevenzione nelle società sportive italiane

Avv.ta Maria Luisa Garatti | Toolkit originale

Il Consiglio d'Europa ha messo a disposizione a chi opera nel settore sportivo un "kit di strumenti per la prevenzione e la reazione agli abusi sessuali sui minori nello sport" e come affrontare le situazioni di sospetto o di segnalazione (https://rm.coe.int/prems-170626-gbr-2584-child-sexual-abuse-in-sport-a4-web-final-en-vers/48802e18ad)

Il documento raccoglie sei schede tematiche, pensate per la formazione e per l'attività delle organizzazioni sportive. In questo articolo riprendo i dati e le indicazioni più utili al fine di metterli in relazione con la tutela dei minori e con il sistema italiano di safeguarding.

Il confronto riguarderà in particolare le segnalazioni, i modelli organizzativi, i codici di condotta e la selezione degli adulti che operano con i minori.

01 Che cos'è il toolkit e a chi si rivolge

Il toolkit si rivolge alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sportive e ai professionisti con compiti di tutela dei minori. Le sei schede affrontano aspetti diversi dello stesso percorso di protezione. Per comprendere i richiami che seguono, è utile presentarne anzitutto la struttura. [1]

Scheda 1. Definizioni, dati e cifre sugli abusi sessuali sui minori nello sport. Chiarisce i termini utilizzati, riporta le percentuali emerse dalle ricerche e descrive i fattori di rischio, conseguenze e situazioni di particolare vulnerabilità.

Scheda 2. Legislazione, regolamenti e linee guida sulle migliori prassi. Presenta le principali convenzioni e gli altri strumenti giuridici di riferimento, distinguendo obblighi e raccomandazioni.

Scheda 3. Riconoscere gli abusi sessuali sui minori. Esamina le difficoltà nel raccontare quanto accaduto, i possibili segnali, l'adescamento e i comportamenti sessuali dannosi tra minori. Gli indicatori richiedono attenzione, ma non costituiscono da soli una prova dell'abuso.

Scheda 4. Intervenire in caso di abusi sessuali su minori: come rispondere a preoccupazioni o accuse. Affronta le procedure, l'ascolto del minore, la condivisione delle informazioni e il raccordo con i soggetti competenti, considerando anche i bisogni di sostegno.

Scheda 5. Prevenire gli abusi attraverso l'organizzazione sportiva. Approfondisce partecipazione dei minori, politiche di tutela, valutazione dei rischi, codici di condotta e selezione sicura di personale e volontari.

Scheda 6. Istruzione e sensibilizzazione. Offre indicazioni per la formazione di minori, allenatori, personale, volontari e genitori e per la realizzazione di campagne sul tema.

Tali schede possono essere utilizzate nella formazione e adattate al contesto nazionale. L'articolo segue questo collegamento: dai dati della scheda 1 alle fonti della scheda 2, per concentrarsi poi sulla gestione delle segnalazioni e sulle misure preventive delle schede 4 e 5, con attenzione alla disabilità e al ruolo della formazione.

Il 30.10.2026 l'Accordo parziale allargato sullo sport del Consiglio d'Europa, EPAS, ha annunciato la pubblicazione del toolkit aggiornato. Il lavoro del Pool of International Experts on Safe Sport, guidato da An de Kock e sostenuto dal progetto Start to Talk, aggiorna il precedente kit sviluppato nel progetto congiunto Unione europea–Consiglio d'Europa Pro Safe Sport+ del 2017. Start to Talk era stato lanciato a Madrid il 5.04.2018.

Come sappiamo il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale distinta dall'Unione europea. Il toolkit non è un regolamento europeo, una direttiva o un trattato: offre però indicazioni operative e formative da adattare ai contesti nazionali. Non richiede un recepimento, non stabilisce una propria entrata in vigore e non introduce, per il solo fatto della pubblicazione, nuovi termini di adeguamento o autonome sanzioni per Stati e organizzazioni sportive.

Per le società sportive italiane il toolkit può essere uno strumento in più e può essere utilizzato per verificare le procedure già adottate ed individuare gli aspetti da migliorare.

02 I dati della scheda 1 e i limiti del confronto

La scheda 1 offre il punto di partenza del confronto: comprendere il fenomeno e i suoi fattori di rischio prima di scegliere quali misure di tutela. Le percentuali riportate aiutano a valutarne la dimensione, con i limiti propri delle ricerche richiamate. Tali ricerche indicano intervalli dell'11–78% per le molestie sessuali nello sport e dello 0,5–12% per gli abusi sessuali; negli studi europei sulla violenza sessuale le stime variano dal 2% al 55%. La variabilità riflette anche definizioni e metodi differenti: non si tratta di percentuali da sommare o applicare indistintamente a ogni contesto. [2]

Tra i dati riportati, un'indagine in sei Paesi europei rileva esperienze di violenza sessuale nello sport durante la minore età pari al 20% per le forme con contatto e nel 35% per quelle senza contatto. [3]

Il toolkit richiama inoltre il dato UNESCO e UN Women pari al 21% per le persone di sesso femminile e all'11% per quelle di sesso maschile, relativo ad almeno una forma di abuso sessuale nello sport durante la minore età. [4] Sono risultati di ricerche diverse, utili a richiamare l'attenzione sulla necessità della prevenzione.

Per lo sport paralimpico e gli atleti con disabilità, il toolkit e gli studi qui richiamati non consentono di ricavare una stima europea unitaria e comparabile. Il toolkit non offre una percentuale unica specifica e il consensus IOC del 2024 descrive risultati non uniformi. È un limite delle fonti utilizzate, non l'esito

di un censimento completo degli archivi nazionali di segnalazione o denuncia: non permette quindi di affermare che manchino del tutto dati o denunce. [5]

È proprio questa difficoltà di lettura a meritare attenzione. Le esperienze dichiarate in una ricerca, le segnalazioni agli organismi sportivi, le denunce alle autorità e le condanne misurano aspetti diversi. Poche denunce non dimostrano, da sole, che gli abusi siano pochi. Sul piano organizzativo, occorre favorire l'emersione delle situazioni e promuovere raccolte di dati coerenti, capaci di rendere riconoscibili anche le specificità dello sport paralimpico, nel rispetto delle persone coinvolte.

03 Gli obblighi degli Stati hanno una fonte distinta

La scheda 2 presenta il quadro giuridico nel quale collocare le misure di protezione. Per l'Italia e gli altri Stati parti, un riferimento vincolante è la Convenzione di Lanzarote, autorizzata alla ratifica ed eseguita in Italia con legge 1.10.2012, n. 172 ed entrata in vigore nei suoi confronti il 1.05.2013. La Convenzione richiede prevenzione, preparazione di chi lavora a contatto con minori, cooperazione tra servizi e assistenza alle vittime. Lo sport è espressamente richiamato dall'articolo 5; gli articoli 10, 12 e 14 riguardano coordinamento, segnalazione dei sospetti e sostegno. [6]

Gli Stati devono assicurare l'attuazione degli obblighi convenzionali attraverso misure legislative o di altra natura. Non devono invece approvare una nuova legge soltanto perché è stato pubblicato questo toolkit. Il suo impiego può aiutare a verificare l'adeguatezza delle misure esistenti e a individuare esigenze di formazione e coordinamento. Il relativo monitoraggio convenzionale resta distinto dall'utilizzo volontario del materiale formativo.

04 La coerenza con modelli organizzativi e codici di condotta italiani

Il passaggio dalle fonti alle misure organizzative permette di collegare il quadro della scheda 2 alla prevenzione descritta nella scheda 5. L'ordinamento italiano dispone già di una disciplina specifica. L'articolo 16 del d.lgs. 28.02.2021, n. 39 prevede linee guida degli organismi sportivi, modelli organizzativi e di controllo e codici di condotta conformi per le associazioni e società interessate. La norma comprende la tutela dei minori e la prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni, richiamando espressamente anche la disabilità tra i fattori di discriminazione. Contempla conseguenze disciplinari per l'inadempimento e l'integrazione dei modelli eventualmente già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. [7]

L'articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021 contempla inoltre una disciplina attuativa della protezione dei minori nello sport, inclusa la designazione del relativo responsabile. Alla disciplina statale si affiancano gli atti del CONI e quelli degli enti di affiliazione. La deliberazione della Giunta nazionale CONI n. 255 del 25.07.2023 ha definito un passaggio fondamentale di questa costruzione; i Principi fondamentali dell'Osservatorio permanente collegano i modelli alla prevenzione dei rischi, alla gestione delle segnalazioni e alla definizione delle responsabilità. Gli articoli 5, 6 e 7 offrono il confronto più immediato con le due schede europee. [8]

I riferimenti al CONI e al suo Osservatorio devono essere letti nel rispettivo ambito di applicazione. Non consentono, da soli, di ricostruire le regole del settore paralimpico, per il quale occorre considerare il sistema CIP e gli atti della federazione interessata.

La scheda 4 riguarda la capacità di reagire a una preoccupazione o a un'accusa; la scheda 5 considera le condizioni che possono impedire l'abuso o favorirne l'emersione. Nel sistema italiano questi piani trovano una collocazione nei protocolli organizzativi e nelle regole di comportamento. Il modello distribuisce compiti e flussi; il codice rende riconoscibili i confini delle condotte. La loro coerenza va poi verificata nell'attività quotidiana.

Non sarebbe corretto dedurre da questa convergenza una piena equivalenza tra ordinamenti. Il toolkit si concentra sugli abusi sessuali sui minori; il safeguarding italiano comprende un ambito più ampio di abusi, violenze e discriminazioni. Inoltre, raccomandazioni e procedure devono essere confrontate con le linee guida e i regolamenti effettivamente applicabili alla singola organizzazione.

05 La segnalazione come primo momento di protezione

Il toolkit dedica la scheda 3 al riconoscimento degli abusi e alle difficoltà che possono impedire a un minore di parlarne. Precisa che i possibili indicatori non sono una diagnosi né una prova e che la loro assenza non esclude l'abuso. Questo chiarimento prepara la lettura della scheda 4: prendere sul serio una preoccupazione significa attivare un percorso competente, senza anticipare conclusioni sulla responsabilità. [2]

La scheda 4 propone un ascolto che riconosca gli effetti del trauma e riduca il rischio di un'ulteriore sofferenza. Raccomanda calma, attenzione al racconto spontaneo, domande limitate ai chiarimenti necessari e spiegazioni comprensibili sui passaggi successivi. Invita a non promettere un segreto che potrebbe essere incompatibile con la protezione del minore e a considerare immediatamente eventuali bisogni di cura o pericoli attuali. [9]

Queste indicazioni aiutano a distinguere l'accoglienza dalla ricostruzione investigativa. Chi riceve il racconto deve saperlo documentare senza trasformare impressioni e valutazioni in fatti accertati. L'attività iniziale di protezione non attribuisce al responsabile safeguarding i poteri della polizia giudiziaria o degli organi di giustizia sportiva, né consente di anticipare un giudizio di responsabilità.

Un procedimento organizzato deve permettere di individuare il destinatario della comunicazione, le misure urgenti consentite e il percorso verso le strutture competenti. La vicinanza personale al soggetto segnalato o l'interesse reputazionale della società rendono particolarmente importante la gestione dei conflitti di interesse. La credibilità dell'organizzazione dipende anche dalla possibilità di attivare il sistema quando la segnalazione coinvolge persone autorevoli al suo interno.

06 Segnalazioni sportive e intervento delle autorità

Il toolkit lascia espressamente da completare, secondo il contesto nazionale, il riquadro sugli obblighi di segnalazione. Questa scelta è decisiva: il documento non istituisce un obbligo universale di denuncia penale a carico di ogni operatore sportivo. [9]

In Italia devono essere distinti gli obblighi previsti dalle regole sportive, la comunicazione ai servizi di protezione e la denuncia o il referto alle autorità competenti. Presupposti e destinatari dipendono dalla disciplina applicabile, dalla qualifica del soggetto e dai fatti conosciuti. L'articolo 331 c.p.p., ad esempio, riguarda pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che apprendano, nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, una notizia di reato perseguibile d'ufficio. La sola nomina a responsabile safeguarding non consente di dare per acquisita tale qualifica. [10]

Le procedure interne devono quindi prevedere il raccordo con l'esterno e non essere utilizzate per ritardare interventi dovuti o urgenti. Allo stesso tempo, una segnalazione non equivale a un accertamento. Protezione immediata, eventuali misure cautelari e valutazione disciplinare hanno funzioni e presupposti distinti; competenze, proporzionalità e garanzie vanno individuate nelle norme applicabili. L'esistenza di un procedimento penale non risolve da sola il problema della gestione attuale del rischio sportivo.

07 Riservatezza come parte della tutela

La scheda 4 riconosce che la condivisione di informazioni può essere necessaria per proteggere il minore, ma la subordina a necessità, proporzionalità e liceità. Il richiamo a non sacrificare il safeguarding alla protezione dei dati non può diventare un'autorizzazione generale a divulgarli. [9]

Il GDPR impone di individuare la base giuridica, rispettare finalità e minimizzazione e adottare misure di sicurezza. Le informazioni sulla salute e sulla vita sessuale richiedono la verifica delle condizioni dell'articolo 9; quelle relative a condanne penali e reati ricadono nell'articolo 10. Non è sufficiente invocare genericamente l'interesse alla tutela o acquisire un consenso indistinto per giustificare ogni trattamento. [11]

Per la società sportiva ciò comporta la progettazione di accessi e comunicazioni: chi deve conoscere quali informazioni, per quale compito e per quanto tempo. Anche un canale formalmente riservato perde efficacia se il racconto circola tra persone estranee alla gestione. Il sostegno al minore e le garanzie della persona segnalata richiedono una custodia rigorosa delle informazioni.

08 La prevenzione riguarda anche il modo di selezionare gli adulti

La scheda 5 considera la selezione sicura come un percorso che comprende descrizione dell'incarico, qualifiche, referenze, colloquio e accompagnamento iniziale. Il controllo dei precedenti non può individuare tutte le persone potenzialmente pericolose e non esaurisce la valutazione organizzativa. [12]

Nel settore sportivo occorre coordinare due disposizioni distinte: l'articolo 25 del d.lgs. n. 36/2021 individua il lavoratore sportivo; l'articolo 25-bis del d.P.R. n. 313/2002, introdotto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 39/2014, disciplina il certificato richiesto dal datore di lavoro per attività con contatti diretti e regolari con minori. Il numero dell'articolo e il provvedimento di appartenenza non devono essere confusi. [13, 14]

L'articolo 25 comprende atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara quando ricorrono i requisiti di legge e l'attività è svolta verso un corrispettivo. Include inoltre gli altri tesserati che esercitano mansioni necessarie individuate secondo la disciplina prevista, escludendo quelle amministrativo-gestionali. Esclude anche le prestazioni delle professioni abilitate fuori dall'ordinamento sportivo che richiedono l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Il rapporto di lavoro sportivo può assumere forma subordinata o autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa. [14]

Il cosiddetto mansionario attua l'articolo 25, comma 1-ter, individuando ulteriori mansioni necessarie sulla base dei regolamenti tecnici delle discipline. Il primo elenco è stato approvato con decreto del 26.01.2024; il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il quarto elenco il 14.05.2026, rendendo disponibile anche un elenco complessivo. Questi atti precisano il perimetro del lavoro sportivo: non modificano direttamente l'articolo 25-bis e non costituiscono un elenco delle sole persone soggette al controllo penale. [14]

La verifica del certificato deve quindi partire dalle mansioni effettive e dal rapporto instaurato. Per un allenatore o istruttore che lavora regolarmente con minorenni, l'assenza di subordinazione non esclude da sola l'obbligo. Le FAQ del Ministero della giustizia lo riferiscono ai rapporti contrattuali con prestazioni corrispettive e comprendono, alle condizioni indicate, anche professionisti con partita IVA. La medesima logica riguarda le collaborazioni sportive retribuite con contatti diretti e regolari con minori. [15]

Viceversa, l'inclusione nel mansionario non rende il certificato obbligatorio per qualsiasi attività: devono ricorrere i presupposti dell'articolo 25-bis. Anche chi non è qualificato come lavoratore sportivo può rientrare nell'obbligo se è impiegato in un rapporto rilevante e nelle attività con minori previste dalla norma. La mera presenza occasionale di minorenni nell'impianto non equivale automaticamente a un incarico che comporti contatti diretti e regolari con loro.

Il certificato va richiesto in occasione dell'instaurazione del rapporto, prima dell'impiego nelle attività interessate, e, secondo le FAQ ministeriali, quando alla scadenza si stipula un altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore. Non è previsto un rinnovo automatico ogni sei mesi durante il medesimo rapporto. La richiesta dell'articolo 25-bis compete al soggetto che impiega la persona, anche tramite delegato; non va confusa con la consegna di un diverso certificato ottenuto personalmente dall'interessato. [13, 15]

Le FAQ ammettono che, in attesa del certificato già richiesto, si possa stipulare il contratto acquisendo la dichiarazione sostitutiva prevista per il datore pubblico o privato. Questa possibilità non elimina l'obbligo di richiesta. L'omissione della richiesta dovuta espone il datore di lavoro alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro prevista dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 39/2014. [13, 15]

L'applicazione al contesto sportivo trova inoltre un richiamo nell'articolo 33, comma 7, del d.lgs. n. 36/2021, che rinvia al d.lgs. n. 39/2014 per i minori che praticano sport. Il rinvio va coordinato con i presupposti dell'articolo 25-bis, senza trasformarlo in un obbligo indistinto per chiunque frequenti una società sportiva. [14]

Il volontario sportivo è invece descritto dall'articolo 29 del d.lgs. n. 36/2021 attraverso il carattere personale, spontaneo e gratuito della prestazione, che può comprendere anche formazione e didattica. Il ruolo di allenatore o istruttore non consente quindi, da solo, di stabilire se si tratti di lavoro o volontariato: occorre verificare le condizioni concrete. [14]

Per il volontariato occorre tenere distinta la proposta di rafforzare i controlli dall'obbligo legale del certificato previsto dall'articolo 25-bis del d.P.R. n. 313/2002. Pur menzionando le attività volontarie organizzate, la disposizione è interpretata nelle indicazioni del Ministero della giustizia distinguendo i rapporti di lavoro dalle collaborazioni di volontariato estranee a tali rapporti. Non è quindi corretto trasferire indistintamente su ogni volontario l'obbligo previsto per il datore di lavoro; restano da verificare le ulteriori prescrizioni sportive applicabili e la liceità dei dati richiesti. [13, 15]

Sul piano della prevenzione, ritengo opportuno considerare l'acquisizione di una certificazione pertinente anche per il volontario destinato a contatti diretti e regolari con minori, previa verifica del titolo che consente di richiederla e trattarne i dati. È una proposta di rafforzamento della selezione, distinta dall'affermazione di un obbligo legale generalizzato. La gratuità dell'incarico non dovrebbe tradursi in una selezione meno accurata.

Per applicare questa proposta occorre individuare il certificato richiedibile, la finalità, i soggetti autorizzati a conoscerne il contenuto e il periodo di conservazione. Un certificato richiesto personalmente dall'interessato non è automaticamente equivalente a quello dell'articolo 25-bis. Per i dati penali, l'articolo 10 GDPR e l'articolo 2-octies, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003 richiedono, fuori dal controllo dell'autorità pubblica, un'autorizzazione normativa con garanzie appropriate. Il semplice consenso del volontario o la sola previsione in un modello organizzativo non costituiscono, da sé, una base sufficiente. [11]

09 Casellario e carichi pendenti hanno contenuti diversi

Il certificato previsto dall'articolo 25-bis è finalizzato alla verifica di determinate condanne e interdizioni relative alle attività con minori. Non è un certificato dei carichi pendenti e non consente di escludere l'esistenza di procedimenti in corso. Anche il contenuto del certificato del casellario richiesto

dall'interessato dipende dalle specifiche regole di certificabilità: non equivale alla conoscenza integrale della sua storia giudiziaria. [13]

Le indicazioni del Ministero della giustizia e della Procura di Padova precisano il contenuto mirato del certificato: condanne relative agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies c.p., oltre alle pertinenti interdizioni e misure che vietano attività a contatto con minori. Non è quindi corretto descriverlo come un documento che esponga indistintamente tutte le condanne per qualsiasi reato sessuale. [13]

Il perimetro del certificato non coincide con quello della disciplina sportiva. L'articolo 16, comma 5, del d.lgs. n. 39/2021 richiede agli organismi sportivi di prevedere nei regolamenti sanzioni disciplinari a carico dei tesserati condannati in via definitiva per un elenco più ampio di reati, comprendente anche gli articoli 609-bis e 609-quater c.p. La disposizione non stabilisce una radiazione automatica per ogni caso: occorre esaminare il regolamento applicabile e il procedimento competente. [7]

Il certificato dei carichi pendenti riguarda i procedimenti nei quali la persona ha assunto la qualità di imputato e i relativi giudizi di impugnazione. Non comprende tutte le indagini preliminari. La pagina ministeriale aggiornata al 3 novembre 2026 conferma che la certificazione riguarda l'ambito territoriale della Procura alla quale viene richiesta. [16] L'assenza di iscrizioni non dimostra quindi l'assenza di ogni procedimento o rischio.

La richiesta dei carichi pendenti richiede una valutazione autonoma della sua ammissibilità e proporzionalità; non è una conseguenza automatica dell'acquisizione del casellario. Un procedimento pendente non equivale a una condanna. Le eventuali misure di protezione devono avere un fondamento nelle regole applicabili e rispettare competenze e garanzie, senza trasformare la selezione in un giudizio anticipato di colpevolezza.

10 La tutela dei minori con disabilità

Nel quadro italiano va considerato il ruolo del Comitato Italiano Paralimpico. Il d.lgs. n. 43/2017 ne riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia; al CIP partecipano anche federazioni nazionali riconosciute dal CONI per le attività paralimpiche riconosciute nei termini previsti dalla legge. I due ambiti possono quindi intrecciarsi: la disciplina applicabile va individuata in relazione all'organismo e all'attività, senza dedurla dalla sola disabilità dell'atleta. Il richiamo ai Principi CONI non sostituisce la verifica delle specifiche fonti CIP e federali. [17]

La disabilità è espressamente richiamata nella scheda 1. A pagina 2 del PDF, nella sezione "What is child sexual abuse?", la definizione ripresa dalla Convenzione di Lanzarote comprende lo sfruttamento di una particolare vulnerabilità del minore, anche connessa a disabilità mentale o fisica oppure a una situazione di dipendenza. A pagina 3, nella sezione "Who are the children impacted by child sexual abuse in sport?", il toolkit richiama studi sulla maggiore esposizione degli atleti con disabilità al rischio di violenza sessuale. [2]

Il documento riconosce dunque un rischio che merita attenzione, senza sviluppare un protocollo articolato per le diverse disabilità. Sul piano applicativo, questo richiamo richiede di interrogarsi sull'accessibilità delle misure: un canale di segnalazione deve poter essere utilizzato anche da chi incontra difficoltà nella comunicazione; l'ascolto deve consentire modalità espressive adeguate alle necessità del minore.

Anche le regole sul contatto fisico devono considerare l'assistenza personale, i trasferimenti e l'aiuto negli spogliatoi. Occorre rendere comprensibili finalità e limiti dell'intervento e considerare la possibilità di rivolgersi a una persona diversa dall'adulto da cui il minore dipende per accompagnamento o cura. Sono proposte organizzative ricavate dai problemi evidenziati, non prescrizioni di dettaglio attribuibili al toolkit.

La protezione deve rispettare l'autonomia del minore e le sue concrete esigenze, evitando di identificare automaticamente la disabilità con l'incapacità di esprimere bisogni, preferenze o disagio. È su questa effettività della tutela che merita concentrarsi, senza formulare un'affermazione generale di assenza di protezione nell'ordinamento italiano.

11 Ascolto dei minori e valutazione concreta dei rischi

La prevenzione descritta nella scheda 5 comprende la partecipazione dei minori. Il modello di Lundy distingue la possibilità di esprimersi, il sostegno all'espressione, l'ascolto e l'effettiva considerazione delle opinioni. Per un'organizzazione sportiva significa verificare se il minore comprenda le regole, conosca il referente e possa manifestare disagio senza temere conseguenze sulla propria partecipazione. [12]

Il confronto con i codici di condotta diventa particolarmente utile negli spazi e nelle relazioni in cui i confini possono essere meno chiari: contatto fisico, assistenza personale, comunicazioni individuali, trasferte e pernottamenti. Le esigenze di un minore con disabilità richiedono attenzione all'accessibilità e ai rapporti di dipendenza, senza tradursi in esclusione o limitazioni ingiustificate della pratica sportiva. Le misure devono corrispondere ai rischi effettivi della disciplina e dell'organizzazione.

La scheda 6 completa questo percorso con la formazione e la sensibilizzazione. Il toolkit propone di coinvolgere anche minori e genitori, oltre a personale e volontari. Nel contesto italiano, ciò offre un criterio pratico per rendere comprensibili i modelli e i codici: spiegare le regole a chi deve applicarle e far conoscere i canali di aiuto a chi potrebbe averne bisogno. [12]

Ne deriva, sul piano applicativo, l'opportunità di verificare periodicamente il funzionamento dei presidi: comprensibilità delle procedure, conoscenza dei canali, preparazione degli adulti, adeguatezza delle risorse e raccordo con i servizi. È una valutazione dell'organizzazione nel suo insieme. La designazione di un responsabile richiede una distribuzione chiara dei compiti e la collaborazione della dirigenza, dei tecnici e degli altri operatori.

Per l'Italia il toolkit offre dunque uno strumento di confronto con un sistema già esistente. Il lavoro da compiere riguarda la sua attuazione: rendere utilizzabili i modelli, verificare i comportamenti e assicurare percorsi di protezione accessibili. Per gli altri Stati, le soluzioni dipenderanno dai rispettivi assetti normativi e dagli obblighi internazionali applicabili.

In entrambi i casi, il valore del documento risiede nella possibilità di tradurre la tutela del minore in decisioni organizzative riconoscibili e verificabili.

Avv.ta Maria Luisa Garatti

Fonti e riferimenti

[1] Consiglio d'Europa, EPAS, annuncio del 30 ottobre 2026; Start To Talk: call to action launched, 5 aprile 2018. Il 30 ottobre è la data verificata dell'annuncio, non una data di adozione normativa. · Annuncio EPAS · Start to Talk

[2] Consiglio d'Europa, Toolkit, scheda 1, pp. 2–3 del PDF contando la copertina: definizioni, gruppi esposti al rischio e sezione "How often does it happen?". Gli intervalli di prevalenza riassumono studi con definizioni e metodi diversi. Per il riconoscimento degli abusi, si veda anche la scheda 3, pp. 10–12 del PDF. Le proposte applicative dell'articolo sono distinte dal contenuto del toolkit. · Scheda 1

[3] Hartill M. et al., Prevalence of interpersonal violence against children in sport in six European countries, Child Abuse & Neglect, 146, 2023, 106513. Campione di 10.302 adulti di 18–30 anni; esperienze sportive anteriori ai 18 anni; dati retrospettivi mediante questionario. · Studio di Hartill

[4] UNESCO e UN Women, Tackling violence against women and girls in sport. A handbook for policy makers and sports practitioners, 2023. Fonte del dato 21% e 11% richiamato nella scheda 1 del toolkit; non va assimilato automaticamente alle categorie dello studio di Hartill. · Manuale UNESCO e UN Women

[5] Tuakli-Wosornu Y. A. et al., IOC consensus statement: interpersonal violence and safeguarding in sport, British Journal of Sports Medicine, 58, 2024, pp. 1322–1344, sezione Dis/ability. Evidenze e limiti della ricerca sugli atleti con disabilità. · Consensus IOC

[6] Convenzione di Lanzarote, CETS n. 201, artt. 4, 5, 9, 10, 12 e 14; legge n. 172/2012; scheda ufficiale del Consiglio d'Europa sulle ratifiche, voce Italia. · Convenzione · Legge · Ratifiche

[7] D.lgs. n. 39/2021, art. 16, commi 1–5; d.lgs. n. 36/2021, art. 33, comma 6, e modifica recata dal d.lgs. n. 120/2023, art. 1, comma 26. · D.lgs. 39/2021 · D.lgs. 120/2023

[8] CONI, deliberazione n. 255 del 25 luglio 2023; Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, artt. 5–7. Per l'applicazione concreta occorre consultare anche le regole del proprio ente di affiliazione. · Delibera CONI · Principi

[9] Toolkit, scheda 4, pp. 14–16 del PDF originale, contando la copertina: procedure, ascolto, riservatezza, obblighi nazionali e sostegno. · Toolkit originale

[10] Codice di procedura penale, art. 331. La qualificazione soggettiva e gli eventuali ulteriori obblighi richiedono una valutazione del caso concreto. · Codice

[11] Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5, 6, 9, 10 e 32; d.lgs. n. 196/2003, art. 2-octies, comma 1. · GDPR · Codice privacy

[12] Toolkit, scheda 5, pp. 18–21 del PDF originale: partecipazione, codici, valutazione dei rischi e selezione sicura; scheda 6, pp. 22–24, su educazione e sensibilizzazione. · Scheda 5

[13] D.P.R. n. 313/2002, art. 25-bis; d.lgs. n. 39/2014, art. 2, compresa la sanzione del comma 2; indicazioni istituzionali sul certificato richiesto dal datore di lavoro, pubblicate dalla Procura della Repubblica di Padova. · Indicazioni istituzionali · D.lgs. 39/2014

[14] D.lgs. n. 36/2021, artt. 25, commi 1, 1-ter e 2, 29 e 33, comma 7; decreto 26 gennaio 2024 e successivi elenchi delle mansioni. Dipartimento per lo sport, pubblicazione del quarto elenco, 14 maggio 2026. · D.lgs. 36/2021 · Quarto elenco · Elenco complessivo

[15] Ministero della giustizia, FAQ sul certificato richiesto dal datore di lavoro, aggiornate al 30 settembre 2024: rapporti con prestazioni corrispettive, professionisti e nuovo contratto. Verifica delle fonti e aggiornamento dell'articolo: 8 novembre 2026. · FAQ Ministero · FAQ Procura di Pescara

[16] Ministero della giustizia e Procura di Palermo, certificato dei carichi pendenti: contenuto, assunzione della qualità di imputato e limiti della certificazione. Pagina ministeriale aggiornata al 3 novembre 2026; verifica dell'8 novembre 2026. · Ministero · Procura di Palermo

[17] D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, art. 1; Dipartimento per lo sport, scheda istituzionale sul Comitato Italiano Paralimpico. · Normativa · Dipartimento per lo sport